



COMUNE DI VARENA

Provincia di Trento

PROPOSTA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.
----------	--

Il giorno 28 del mese di settembre dell'anno 2017 alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale composto dai Signori:

		Assenti	
		Giust.	Ingiust
1. GIANMOENA PARIDE	SINDACO		
2. BONELLI FLORIANO	VICE SINDACO		
3. DEFRANCESCO MICHELE	CONSIGLIERE		
4. DEFRANCESCO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
5. DEFRANCESCO STEFANIA	CONSIGLIERE	X	
6. DONEI ALEX	CONSIGLIERE		
7. FONTANA GIANCARLO	CONSIGLIERE		
8. GOSS ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
9. MORANDI JENNY	CONSIGLIERE		
10. POLESANA ALEX	CONSIGLIERE		
11. SCARIAN FEDERICA	CONSIGLIERE		
12. SCARIAN SILVIO	CONSIGLIERE		

Assiste il Segretario Comunale
dott.ssa Bez Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Paride Gianmoena nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 28.09.2017

OGGETTO:	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 26 c. 3 lett. h) del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto — ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta — dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 — come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit..

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 b. L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società

che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Varena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con riguardo anche all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le

partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, come specificato nell'Allegato A:

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale ritiene che le società partecipate di cui all'allegato A, siano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Varena.

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della relazione tecnica, approvati in Conferenza dei Sindaci in data 17.03.2015 e sottoscritti dal Sindaco in data 31.03.2015, il cui contenuto è stato condiviso dal Consiglio comunale con deliberazione di presa d'atto n. 16 dd. 28.04.2015 e la successiva relazione sui risultati conseguiti, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 dd. 19.04.2016.

PRESO ATTO CHE il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P..

ATTESO che in considerazione delle dimensioni dell'Ente, di quanto evidenziato nelle schede allegate e in ragione dei principi di semplicità, efficacia ed efficienza, non si è provveduto alla predisposizione della relazione tecnica che s'intende ricompresa nel presente atto deliberativo e nei relativi allegati.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 43 del T.U.L.L.R.R.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L.

PREMESSO quanto sopra.

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta.

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m..

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 656 dd. 27.04.2015.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

VISTE le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 31.08.2017 e 12.09.2017.

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. dell'art. 43 del T.U.L.L.R.R.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall'art. 81 comma 1 del T.U.L.L.R.R.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 26.11.2009.

Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 13.02.2017.

Con n. 9 voti favorevoli, n. // contrari e n. // astenuti, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
 - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

-----ooOoo-----

Segr.Com./EB/eb

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., **parere favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Varena, li 25.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, **parere favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Varena, li 25.09.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

dott. Paride Gianmoena

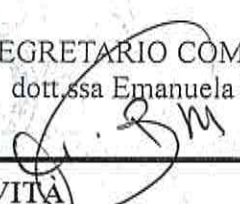
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno **29.09.2017** per restarvi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez

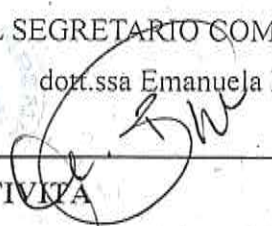


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno **10.10.2017** ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/

Varena, li **10 OTT 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez